SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA -

n. 63

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 18 al 26 aprile 1989)

INDICE

INNAMORATO: sulla esclusione dei collaboratori amministrativi dalla norma prevista per i dirigenti scolastici in caso di soppressione o fusione di istituti scolastici nonchè di trasformazione in sezione distaccata o sede coordinata (4-02756) (risp. Galloni, ministro della pubblica istruzione)

Pag. 1795

PETRARA: per l'inquadramento dei dipendenti dello Stato nei profili professionali e nelle

relative qualifiche funzionali ai sensi dell'articolo 4, comma 8, della legge 11 luglio 1980, n. 312 (4-02464) (risp. Galloni, ministro della pubblica istruzione) Pag. 1796

POLLICE: per una sollecita definizione della pratica di reversibilità della pensione di guerra a favore del signor Antonio Tusino di Casalnuovo Monterotaro (Foggia) (4-02634) (risp. Рила, sottosegretario di Stato per il tesoro)

1797

Fascicolo 63

INNAMORATO. - Al Ministro della pubblica istruzione. - Considerato:

che l'ordinanza ministeriale 31 luglio 1988 (pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 10 agosto 1988) detta disposizioni per l'istituzione di scuole e istituti statali di istruzione secondaria e artistica per l'anno scolastico 1989-1990:

che l'articolo 5, comma 4, di detta ordinanza recita: «nel formulare proposte i provveditori agli studi avranno presente, come obiettivo tendenziale del piano di razionalizzazione della rete scolastica, il limite minimo di almeno 12 classi per le scuole medie, di 25 classi per gli istituti superiori di secondo grado e di 50 classi per le direzioni didattiche»;

che per i dirigenti scolastici (articolo 5, comma 6) «il numero delle proposte di soppressione o fusione e trasformazione in sezione distaccata o sede coordinata non dovrà comunque essere superiore in ciascuna provincia alle previsioni sulle cessazioni dal servizio dei presidi, dei corrispondenti tipi di scuole o istituti da collocare a riposo con decorrenza dall'inizio dell'anno scolastico 1989-1990»:

che con successive circolari ministeriali n. 367 del 9 dicembre 1988 e n. 381 del 21 dicembre 1988 i provveditori agli studi sono invitati a far pervenire con massima urgenza proposte di trasformazione in sezioni distaccate e sedi coordinate di quelle unità scolastiche che non risultino adeguate ai limiti parametrici previsti dalla legge,

l'interrogante chiede di sapere:

- quali siano stati i motivi per cui non è stata «pensata» anche per i coordinatori e i collaboratori amministrativi la norma prevista per i dirigenti scolastici;
- 2) dove verranno destinati i coordinatori e i collaboratori amministrativi che si troveranno in soprannumero;
- 3) se non sia opportuno che si costituisca un organico presso i distretti scolastici, considerato che il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, al titolo I, capo II, articolo 11, comma 8, stabilisce che «i compiti di segreteria, presso i distretti scolastici, sono svolti da impiegati appartenenti ai ruoli del personale non insegnante delle scuole o istituti aventi sede nel distretto», e i consigli distrettuali, attualmente, utilizzano collaboratori amministrativi che vengono prelevati dalle istituzioni scolastiche del comune sede di distretto, senza alcun criterio, e la funzione di coordinatore amministrativo viene svolta da un segretario delle istituzioni scolastiche del comune sede di distretto, il quale cura le pratiche del distretto scolastico a scavalco con ovvio nocumento della scuola di appartenenza e a titolo gratuito.

(4-02756)

(24 gennaio 1989)

RISPOSTA. – In merito alla questione rappresentata nell'interrogazione parlamentare in oggetto, si fa presente che le disposizioni riguardanti il piano di razionalizzazione della rete scolastica, contenute nel decreto-legge n. 323

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 63

del 6 agosto 1988, convertito dalla legge n. 381 del 21 dicembre 1988, non hanno previsto per i coordinatori e collaboratori amministrativi la medesima disciplina fissata per i capi d'istituto, nella considerazione che il personale non docente della scuola ha maggiori possibilità di trasferimento del personale direttivo.

Infatti, mentre i direttori didattici e i presidi sono reimpiegabili limitatamente all'ordine, grado e tipo di istituzione scolastica da cui provengono, il personale non docente della scuola può concorrere anche per i posti di altri ordini di scuola.

Si fa, comunque, presente che l'ordinanza ministeriale relativa ai movimenti del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario prevede una serie di garanzie e precedenze per il personale perdente posto, al fine di agevolarne il trasferimento.

Il Ministro della pubblica istruzione
GALLONI

(18 aprile 1989)

PETRARA. - Al Ministro della pubblica istruzione. - Premesso:

che, con circolare del 14 ottobre 1988, la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per la funzione pubblica – ha diramato a tutti i Ministeri istruzioni in merito all'attuazione dell'articolo 4, comma 8, della legge 11 luglio 1980, n. 312;

che, in allegato alla suddetta circolare, è stata trasmessa la delibera dell'istituzione della commissione paritetica per l'inquadramento nelle nuove qualifiche funzionali, emessa in data 28 settembre 1988, sulla corrispondenza tra le attribuzioni delle qualifiche del personale ministeriale, secondo l'ordinamento precedente, e le declaratorie dei profili professionali identificati, per il medesimo personale, dal decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219;

che, in base a tali corrispondenze, è ora possibile procedere all'inquadramento dei dipendenti nei profili professionali e nelle relative qualifiche funzionali, ai sensi dell'articolo 4, comma 8, della stessa legge:

che, da parte dello stesso Dipartimento per la funzione pubblica, sono state formulate alcune importanti direttive, al fine di assicurare una attuazione tempestiva ed uniforme della suddetta delibera,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo abbia provveduto, sentito il consiglio di amministrazione e nei termini e nei modi indicati nella precitata circolare, alla emanazione dei decreti cumulativi di inquadramento del personale nei vari profili professionali e nelle relative qualifiche funzionali;

se, in caso di inadempienza da parte della direzione generale nella emanazione dei provvedimenti di inquadramento, abbia individuato la cause e gli ostacoli e abbia impartito le necessarie direttive per una sollecita definizione delle problematiche concernenti gli inquadramenti del personale nei profili professionali introdotti dal già citato decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219, in attuazione degli articoli 3 e 10 della legge n. 312 del 1980;

quali urgenti provvedimenti intenda adottare per non prolungare ulteriormente i non pochi danni economici e giuridici arrecati al personale

26 APRILE 1989

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 63

interessato per il mancato inquadramento definitivo nel profilo professionale di competenza.

(4-02464)

(17 novembre 1988)

RISPOSTA. – In ordine all'interrogazione parlamentare in oggetto, si fa presente che il consiglio di amministrazione di questo Ministero, nella seduta del 15 dicembre 1988, ha espresso, entro il termine di un mese decorrente dall'8 novembre 1988, data di pubblicazione della circolare del Dipartimento per la funzione pubblica, protocollo n. 23900 del 14 ottobre 1988, sul supplemento ordinario n. 97 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 262, il prescritto parere in ordine alla formale emissione dei provvedimenti cumulativi di inquadramento del personale nei profili professionali, in applicazone del comma 8 dell'articolo 4 della legge n. 312 del 1980.

Acquisito tale parere, sono state avviate, a cura dei competenti uffici, le procedure applicative del comma 8 dell'articolo 4 della legge n. 312 del 1980 per l'inquadramento nei profili professionali corrispondenti alle qualifiche di carriera del precedente ordinamento e, di conseguenza, nelle relative qualifiche funzionali.

I decreti cumulativi relativi al personale appartenente alle ex carriere direttiva, di concetto, esecutiva, ausiliaria e degli operai sono stati predisposti ed inoltrati al competente organo di controllo per la registrazione.

Quanto sopra esposto riguarda l'inquadramento del personale in servizio agli effetti giuridici.

Circa gli effetti economici, invece, si deve far presente che i provvedimenti individuali relativi potranno essere emessi solo a seguito dell'avvenuta registrazione dei decreti cumulativi che ne costituiscono il necessario presupposto. Va, inoltre, fatto presente che, al riguardo, è stato inoltrato apposito quesito alla Funzione pubblica al fine di chiarire alcuni problemi interpretativi delle norme e delle disposizioni che regolano la materia sui quali si ritiene necessario acquisire l'avviso dello stesso Dipartimento, cui è demandato il compito di rendere omogenee le soluzioni da adottarsi da parte di tutti i Ministeri.

Il Ministro della pubblica istruzione GALLONI

(18 aprile 1989)

POLLICE. – Al Ministro del tesoro. – Per conoscere le cause del ritardo nella definizione della pratica di pensione di guerra intestata a Tusino Antonio, nato il 7 ottobre 1908, orfano di Giovanni, e residente a Casalnuovo Monterotaro (Foggia), via Carlo Poerio 9. La posizione istruttoria è contrassegnata dal n. 275662/3 ed è giacente presso la direzione generale delle pensioni di guerra e dei servizi vari.

(4-02634)

(20 dicembre 1988)

RISPOSTA. – La pratica di pensione di guerra relativa al signor Tusino Antonio risulta definita da questa amministrazione.

26 APRILE 1989

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 63

Infatti, l'istanza del 20 ottobre 1987, intesa ad ottenere trattamento pensionistico di guerra – in qualità di orfano del defunto Giovanni – essendo stata presentata oltre i termini di cui agli articoli 99 e 127 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, non può produrre effetti giuridici, nè consente alcuna pronuncia di merito in ordine al riconoscimento del diritto vantato.

È stato così emesso, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 101 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, l'atto del direttore generale delle pensioni di guerra e dei servizi vari n. 27552 del 25 gennaio 1989, in corso di notifica all'interessato.

Avverso il predetto provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Ministro del tesoro, ai sensi dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro
PUJIA

(20 aprile 1989)